

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

(prov. di Bergamo)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

L. 26/10/1995 N. 447 - D.P.C.M. 01/03/1991

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Data: **OTT. 2012**

Aggiorn.:

Scala:

Tav. n.

Z4


Adozione:

Approvazione:

Timbro e firma progettisti

Il Sindaco

Il Segretario comunale



Lucio Fiorina - architetto
Marcello Fiorina - ingegnere

Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo - tel 035-218094 - fax 035-270308
www.studiofiorina.com - Email info@studiofiorina.com

COMUNE DI *Riva di Solto*

Provincia di *Bergamo*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, n.447

D.P.C.M. 1 MARZO 1991

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.del.....

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento.....	4
Art. 3 – Ambito di applicazione del Regolamento	5
Art. 4 – Definizioni	5
Art. 5 – Classificazione del Territorio.....	8
Art. 6 – Piano di Classificazione acustica	8
Art. 7– Periodi di riferimento.....	9
Art. 8 –Limiti di immissione, di emissione, di qualità, di attenzione e differenziali	9
Art. 9 – Funzioni e Attività di competenza del Comune	12
Art. 10 – Esercizio delle competenze del Comune.....	12
Art. 11 – Pianificazione urbanistica comunale.....	13
Art. 12 – Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5/12/1997).....	13
Art. 13 – Valutazione previsionale di clima acustico (Legge 447/95, art. 8, c. 3).....	13
Art. 14 – Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95,art. 8, commi 4 e 6).....	14
Art. 15 – Infrastrutture stradali	14
Art. 16 – Impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive	14
Art. 17 – Discoteche, impianti sportivi e ricreativi.....	15
Art. 18 – Circoli privati, pubblici esercizi.....	15
Art. 19 – Casi di autocertificazione	15
Art. 20 – Attività rumorose permanenti – Definizione e campo di applicazione.....	15

Art. 21 – Manifestazioni rumorose temporanee –Definizione e regolamentazione	16
Art. 22 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili	17
Art. 23 – Emissioni sonore da infrastrutture stradali	17
Art. 24 – Emissioni sonore dei veicoli.....	19
Art. 25 – Disposizioni per specifiche attività rumorose.....	19
Art. 26 – Piani di risanamento acustico	21
Art. 27 – Piano di risanamento acustico comunale	21
Art. 28 – Piano di risanamento di esercenti infrastrutture di trasporto	21
Art. 29 – Piano di risanamento delle Imprese	22
Art. 30 – Ordinanze Contingibili e Urgenti	22
Art. 31 – Vigilanza e Controllo	22
Art. 32 – Sanzioni.....	23
Art. 33 – Disposizioni finali.....	23
Allegato 1 – Contenuti delle Valutazioni di clima ed impatto acustico	24
Allegato 2 – Modello per Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	25
Allegato 3 – Modello per Richiesta di Autorizzazione in Deroga per attività rumorosa temporanea : Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili.....	26
Allegato 4 – Modello per Comunicazione/Dichiarazione attività rumorosa temporanea: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili di durata inferiore a tre giorni/anno.....	28
Allegato 5 – Modello per Richiesta di Autorizzazione in Deroga per attività rumorosa temporanea Cantieri edili stradali e assimilabili	28

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) e comma 2, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Le sue finalità sono:

1. Stabilire le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e relativi decreti attuativi;
2. Disciplinare l'esercizio delle sorgenti fisse che possono produrre alterazione dell'ambiente conseguenti all'inquinamento acustico, delle attività rumorose temporanee e delle infrastrutture di trasporto al fine di contenere la rumorosità entro i limiti stabiliti;
3. Consentire l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991, ed al quale si fa esplicito riferimento.

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

A livello nazionale la normativa di riferimento, in fatto di inquinamento acustico, è rappresentata dalla legge quadro n. 447/95 e dai decreti e regolamenti esecutivi successivamente emanati.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia la norma principale in materia è costituita dalla Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13.

Di seguito si riportano le principali norme di riferimento in materia di inquinamento acustico.

NORMATIVA STATALE

- LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- D.M. 11 DICEMBRE 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
- D.M. 31 OTTOBRE 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
- D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
- D.M. 16 MARZO 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 31 MARZO 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- D.P.R. 18 NOVEMBRE 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico erivante da traffico ferroviario”
- D.P.C.M. 16 APRILE 1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
- D.M. 29 NOVEMBRE 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- D.P.R. 30 MARZO 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”
- D. Lgs. 19 AGOSTO 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

- Regolamento regionale 21 GENNAIO 2000 n. 1 “Regolamento per l’applicazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- Legge regionale 10 AGOSTO 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- D.G.R. N. VII/8313, 8 MARZO 2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico”
- D.G.R. N. V/9776, 12 LUGLIO 2002 Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”
- D.G.R. N. VIII/113499776, 10 FEBBRAIO 2010 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale – Integrazione della D.G.R. N. V/9776, 12 LUGLIO 2002”

NORME COMUNALI

- Piano di zonizzazione acustica.
- Regolamento d’Attuazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il presente regolamento intende disciplinare, per mezzo degli organi di controllo a ciò preposti e tramite le disposizioni descritte nel seguito, i seguenti ambiti:

- il controllo, il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee all’aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- lo svolgimento di specifiche attività rumorose;
- la concessione delle autorizzazioni in deroga;
- il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 4 - Definizioni

Piano di Zonizzazione Acustica: atto di governo del territorio che costituisce un’integrazione agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. Consiste nell’assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. Ad ogni classe corrispondono dei valori limite massimi, di emissione e di immissione, del livello sonoro.

Piano di Risanamento Acustico: strumento che definisce provvedimenti, politiche, criteri di risanamento dei livelli di rumore presenti in aree del territorio critiche dal punto di vista acustico, al fine di garantire una progressiva riduzione dei livelli sonori sul territorio.

Valutazione previsionale di clima acustico: studio da effettuare nel caso di realizzazione o modifica di attività o impianto o insediamento che rispondano a certi requisiti. Riguarda edifici che potrebbero essere oggetto di inquinamento acustico. La documentazione richiesta si trova elencata nella D.G.R. N. VII/8313, 8 marzo 2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico”.

Valutazione previsionale d’impatto acustico: Studio da effettuare in caso di realizzazione o modifica di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, infrastrutture stradali, impianti e strutture sportive e ricreative, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, quando sia prevedibile l’installazione di sorgenti sonore in grado di modificare i livelli sonori ambientali. Criteri e modalità sono contenuti nella D.G.R. N. VII/8313, 8 marzo 2002 “Modalità e criteri di

redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico".

Requisiti acustici passivi degli edifici: grandezze che definiscono la capacità dei componenti degli edifici (ripartizioni verticali e orizzontali quali pareti esterne, pareti divisorie interne, pavimenti e solette, finestre, ecc.) di isolare dal rumore proveniente sia dall'esterno che dall'interno dell'edificio.

Per quanto riguarda le **definizioni tecniche** per l'attuazione del presente regolamento, si può fare riferimento alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed ai relativi decreti attuativi (in particolare D.M. 16 marzo 1998):

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento sono assunte le seguenti definizioni:

➤ **Rumore**

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente;

➤ **Inquinamento acustico**

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

➤ **Ambiente Abitativo**

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 81/2008, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

➤ **Livello di rumore residuo - Lr**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

➤ **Livello di rumore ambientale - La**

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

➤ **Sorgente sonora**

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

➤ **Sorgente specifica**

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

➤ **Livello di pressione sonora**

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right) dB$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p₀ è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

➤ **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»**

E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Lea_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove p_A(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p₀ è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto precedente; T è l'intervallo di tempo

d'integrazione; $Leq(A),T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

➤ **Livello differenziale di immissione del rumore**

Differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

➤ **Rumore con componenti impulsive**

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

➤ **Tempo di riferimento - T_r**

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: s'individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

➤ **Rumori con componenti tonali**

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 d'ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

➤ **Tempo d'osservazione - T_o**

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

➤ **Tempo di misura - T_m**

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo d'osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

➤ **Sorgenti sonore fisse**

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

➤ **Sorgenti sonore mobili**

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse.

➤ **Valori limite di emissione**

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

➤ **Valore limite di immissione**

Il di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

➤ **Valori di attenzione**

Il valore d'immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

➤ **Valori di qualità**

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

➤ **Attività temporanee**

Tutte le attività presenti per archi temporali definiti e non periodicamente ricorrenti.

Art. 5 - Classificazione del Territorio

La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche è basata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio che viene di seguito riportata:

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza d'attività commerciali ed assenza d'attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o d'attraversamento, con media densità di popolazione con presenza d'attività commerciali e con assenza d'attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree d'intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza d'attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità d'abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive d'insediamenti abitativi.

Art. 6 - Piano di Classificazione acustica

Il Piano di classificazione acustica è costituito dai seguenti elaborati, ai sensi della D.G.R. 12.07.2002 n. VII/9776 e della D.G.R. 10 FEBBRAIO 2010 n. VIII/113499776:

- **Z1 -Relazione tecnica**
- **TAVOLA Z2 – Classificazione in aree omogenee del territorio comunale (scala 1:5000)** per l'intera area comunale con la determinazione delle zone acustiche e delle fasce di rispetto stradale
- **TAVOLA Z3 - Classificazione in aree omogenee del territorio comunale (scala 1:2000)** aree urbanizzate
- **Z4 - Regolamento d'attuazione**

Per la suddivisione del territorio nella cartografia si è utilizzata la seguente legenda:

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	Grigio	Piccoli punti
II	Verdeo	Piccoli esagoni
III	Giallo	Linee orizzontali
IV	Arancione	Linee verticali
V	Rosso	Linee verticali ed orizzontali incrociate
VI	Blu	Linee incrociate a 45 gradi

Art. 7- Periodi di riferimento

L'arco temporale della giornata è suddiviso nei due periodi di riferimento seguenti:

Periodo di riferimento diurno dalle ore 6,00 alle ore 22,00

Periodo di riferimento notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00

Art. 8 -Limiti di immissione, di emissione, di qualità, di attenzione e differenziali

Ad ogni classe acustica in cui viene suddiviso il territorio comunale corrispondono dei valori limite massimi, di emissione e di immissione, del livello sonoro.

I valori limite di immissione, di emissione e di qualità sono definiti dal DPCM 14.11.1997 e sono riportati di seguito.

Valori limite di emissione

Si riferiscono alla rumorosità delle singole sorgenti sonore e sono anch'essi legati alla tipologia della zona e al periodo di riferimento. Dal punto di vista pratico tali limiti sono 5 dB(A) inferiori a quelli assoluti di immissione caratterizzanti ciascuna zona del territorio e devono essere verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

Tabella1 – Rif.Tabella B DPCM 14.11.97- valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

Valori limite assoluti di immissione

Si riferiscono all'insieme di tutte le sorgenti sonore che insistono sull'area e devono essere inferiori a valori dipendenti dalla tipologia acustica della zona in cui sono rilevati e dal periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06). Devono essere verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

Tabella 2 - Rif. Tabella C DPCM 14.11.97- valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

Valori di attenzione

I valori di attenzione costituiscono il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C di cui sopra, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b). I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali.

Tabella 3 - Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti a un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	60	45	50	40
Classe II	65	50	55	45
Classe III	70	55	60	50
Classe IV	75	60	65	55
Classe V	80	65	70	60
Classe VI	80	75	70	70

Valori di qualità

Sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal DPCM 14/11/97.

Tabella 4 - Tabella D - valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

Sulla base di quanto evidenziato sopra, si applica il **CRITERIO DEL LIMITE ASSOLUTO**, che operativamente consiste nel confrontare il rumore prodotto dalle varie sorgenti di disturbo con i valori limite: l'immissione globale sul territorio è limitata dai valori indicati in Tabella C mentre le emissioni delle singole sorgenti sono limitate dai valori indicati in Tabella B. Si applica sia in ambienti esterni che in ambienti interni.

Oltre al criterio del limite assoluto all'interno degli ambienti abitativi si applica il **CRITERIO DEL LIMITE DIFFERENZIALE**.

Il valore limite differenziale è determinato come differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello del rumore residuo (sorgente disturbante spenta).

Tale differenza deve essere inferiore a 3 dB(A) di notte ed a 5 dB(A) di giorno.

Il criterio differenziale non si applica nelle seguenti situazioni:

1. nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclusivamente industriali) - (art.4, comma 1 D.P.C.M 14/11/97);
2. quando, all'interno degli ambienti abitativi, il livello di rumore sia inferiore ai valori sotto riportati -(art.4, comma 2 D.P.C.M 14/11/97):

CONDIZIONE DI MISURA	Tempo di riferimento DIURNO (06.00-22.00)	Tempo di riferimento NOTTURNO (22.00-06.00)
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

3. alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime -(art.4, comma 3 D.P.C.M 14/11/97);
4. alle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive commerciali e professionali;
5. ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso);
6. agli impianti a **ciclo produttivo continuo** (art.2 D.M. 11/12/96), **in funzione prima dell'entrata in vigore della Legge** quadro N.447 del 26/10/95, che rispettano i valori assoluti di immissione di cui alla Tabella 2. (art.3. D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo")

Art. 9 - Funzioni e Attività di competenza del Comune

Competono al Comune secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 14 della L.447/95 e dall'art. 15 della L.R. 13/01 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione dei Piani di risanamento, ove necessario, secondo i criteri dell'art. 7 della L. 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti abilitativi all'esercizio d'attività produttive;
- e) l'eventuale Piano Urbano del Traffico ai sensi del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i., tra le cui finalità figura il contenimento dell'inquinamento acustico;
- f) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal presente regolamento;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - delle disposizioni e/o prescrizioni in materia di contenimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività produttive, sportive e ricreative e di postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia d'impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione dei titoli abilitativi edilizi ai sensi dell'art.8 della L. 447/95 per gli insediamenti, le attività, le infrastrutture ivi previste.

Art. 10 - Esercizio delle competenze del Comune

Le funzioni di controllo amministrativo delle competenze di cui all'art. 9 del presente regolamento sono svolte direttamente dal Comune attraverso i suoi Uffici e Servizi, in particolare l'Ufficio Tecnico ed i servizi di Vigilanza Urbana.

Le attività di controllo e verifica tramite rilevazioni fonometriche dovranno essere effettuate da tecnico competente in acustica ambientale così come definito all'art.2, comma 6, L.447/95 e formalmente iscritto nell'apposito elenco regionale.

Le Amministrazioni, qualora risultino necessari accertamenti tecnici, possono avvalersi dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente alla quale devono essere effettuate precise e dettagliate richieste.

Art. 11 - Pianificazione urbanistica comunale

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree deve essere stabilita considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenerne gli effetti sulla popolazione insediata.

La legge regionale 13 stabilisce che, quando vi siano variazioni rilevanti nelle attribuzioni delle classi acustiche, lo strumento urbanistico deve essere adeguato entro 1 anno.

Analogamente una variazione dello strumento urbanistico generale (P.G.T.) dovrà portare all'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio.

Art. 12 - Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5/12/1997)

Le domande per il rilascio di permessi di costruire o D.I.A. relative a nuove costruzioni e ristrutturazioni , devono essere corredate da relazione con descrizione dei materiali e delle tecniche previste e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale iscritto in albo regionale, che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97, secondo la classificazione della tab A e gli indici di valutazione della tab B dello stesso DPCM.

Al momento dell'attivazione delle procedure di abitabilità/agibilità , il titolare del titolo abilitativo deve presentare una dichiarazione della D.L. che attesti il rispetto dei valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio. Per edifici di cubatura superiore a 3.000 mc, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da un certificato di collaudo in opera, redatto da tecnico competente in acustica ambientale iscritto in elenco regionale.

Art. 13 - Valutazione previsionale di clima acustico (Legge 447/95, art. 8, c. 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo le modalità riportate nella D.G.R. Lombardia 7/8313, BURL n.12 del 18/03/02, delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - attrattori di traffico quali centri commerciali o simili;
 - attività produttive.

Per prossimità si intende:

- per strade di tipo A, B, C, D : max 100 metri
- per le altre strade : max 50 metri
- per discoteche, pubblici esercizi, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi, attrattori di traffico: max 50 metri

Art. 14 - Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4 e 6)

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. n. 7/8313 del 08/03/2002, costituisce elemento essenziale per il rilascio degli atti edilizi abilitativi (permessi di costruire, denunce d'inizio attività) nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture o trasformazioni di esistenti, adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Per le modalità di redazione delle valutazioni si rimanda alla D.G.R. della Regione Lombardia n. 8313/02. Nell' **Allegato 1** al presente Regolamento è proposto un modello che riporta i contenuti a carattere generale per la redazione delle valutazioni, ferme restando le ulteriori specifiche per le singole tipologie di impianti e infrastrutture di cui agli articoli successivi.

Nel caso in cui non vi siano sorgenti sonore rilevanti, il legale rappresentante può presentare autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà.

La documentazione dovrà essere trasmessa ad ARPA per il parere di competenza. In caso di parere negativo, il richiedente dovrà adeguare la documentazione, od eseguire gli eventuali interventi, entro un termine di 90 gg. dalla data comunicazione del parere stesso, pena la decadenza della domanda. Sono fatti salvi termini ulteriori concessi dal Comune su specifica e motivata istanza.

In caso di presentazione di D.I.A., la documentazione acustica deve essere corredata dal parere dell'Arpa.

Art. 15 - Infrastrutture stradali

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla Legge n. 447/1995 deve contenere, oltre a quanto riportato in allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- indicazione della classificazione della strada secondo le categorie individuate dal Decreto 142 /05 sui limiti per le strade;
- descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione del flusso medio orario, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie; la previsione dovrà riguardare il momento dell'entrata in esercizio e dopo 10 anni;
- misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam; i dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, deve anche essere illustrata la propagazione sonora tramite curve isofoniche ad una quota dal piano di campagna pari a 4 metri.

Art. 16 - Impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, di cui alla Legge n. 447/1995, deve contenere, oltre a quanto specificato in allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalle attività;
- descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti, lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento;
- i livelli sonori post operam previsti. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire di valutare, ove applicabile, il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:

- descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio;
- riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Art. 17 - Discoteche, impianti sportivi e ricreativi

La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi deve contenere, oltre a quanto previsto in Allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento.
- i livelli sonori post operam previsti, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

Art. 18 - Circoli privati, pubblici esercizi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati, i pubblici esercizi, deve contenere, oltre a quanto previsto in Allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
- la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora di eventuali impianti e apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori. Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
- per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

Art. 19 - Casi di autocertificazione

Nel caso in cui non siano utilizzati macchinari o impianti rumorosi, né si producano aumenti di traffico indotto, per le attività commerciali e artigianali, attività di servizio, circoli privati, pubblici esercizi che non siano inseriti o strutturalmente connessi ad edifici destinati ad ambienti abitativi, è possibile utilizzare un modulo di autocertificazione (vedasi modello proposto in **Allegato 2**) sostitutivo di atto notorio. In tale modulo si chiarirà la natura delle emissioni rumorose, il non utilizzo di impianti o apparecchiature rumorose, il rispetto dei limiti di legge, gli eventuali provvedimenti adottati al fine di minimizzare l'impatto acustico. Per impianti rumorosi si intendono quelli in grado di superare i limiti acustici ambientali ex l. 447/95.

Art. 20 - Attività rumorose permanenti - Definizione e campo di applicazione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa permanente qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a 120 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

In particolare sono considerate attività rumorose le attività di seguito elencate, con criterio indicativo e non esaustivo:

- Attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari o autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore).

- Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso;
- Attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, disco bar, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari).
- Attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari).
- Macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici.

Le attività permanenti non possono essere soggette a deroga.

Art. 21 - Manifestazioni rumorose temporanee -Definizione e regolamentazione

1) Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva uguale o inferiore a 60 giorni, anche non consecutivi per anno.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti acustici di zona stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica:

- i concerti, gli spettacoli, le manifestazioni di partito, sindacali, di quartiere, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro sia necessario per lo svolgimento della manifestazione con l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producano elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

- Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata. La deroga può essere concessa per una durata massima di 60 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.

Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga valgono le modalità descritte nella Legge della Regione Lombardia n.13 del 10/08/2001, art. 8, comma 2.

2) L'esercizio delle attività di cui al presente articolo, in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e del limite differenziale, è consentito nel rispetto delle modalità, limiti ed orari seguenti:

- l'automatica autorizzazione in deroga, previa relazione e dichiarazione di osservanza (vedasi **modello** proposto in **Allegato 4**) del rispetto del limite di immissione sonora pari a 75 dB(A) come LAeq nel periodo di attività, e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 10', in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo dell'evento, non inferiore a 30') e con richiesta di deroga all'applicazione dei limiti differenziali, alle componenti tonali e impulsive, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per manifestazioni di tre sole giornate, anche non consecutive, nel corso dell'anno;
- l'autorizzazione in deroga espressa, previa richiesta di autorizzazione (vedasi **modello** proposto in **Allegato 5**), per attività che si svolgano per più di tre giornate all'anno.
- Il limite massimo di deroga è di norma 75 dB(A) come LAeq nel periodo di attività, e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 10', in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito.
- L'autorità comunale può, con ordinanza motivata, concedere deroga a livelli sonori superiori. La regolamentazione di dettaglio è contenuta in specifiche ordinanze.
- Nel caso dei parchi di divertimento temporanei, la deroga può essere concessa per 30 giorni consecutivi, su presentazione di domanda. L'orario di emissione musicale, sarà limitato a non oltre le 23,30. Per queste attività, il limite massimo derogabile sarà di 75 dB(A) nel periodo di attività e 80 dB(A) in periodi di 10'
- Per manifestazioni della durata di una sola serata nel corso dell'anno solare, la concessione della deroga agli adempimenti ed ai limiti acustici, si considera automatica, senza che sia necessaria la presentazione della domanda. Il limite di deroga potrà giungere fino ad 85 dB(A) al ricettore più sfavorito, per la durata dell'evento.

Per le emissioni sonore che possano essere influenti anche nel territorio di Comuni limitrofi, l'Amministrazione trasmette la domanda all'Amministrazione dei Comuni interessati per ottenerne il parere, entro 15 gg.

Art. 22 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Sono regolamentate dal presente articolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamenti nel cantiere, manutenzione, ecc.)

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di immissione di zona, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Quando l'impresa ritenga invece che possano essere superati tali limiti, presenta domanda di deroga (vedasi **modello** proposto in **Allegato 5**).

La deroga per l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali ed assimilabili, al di sopra dei limiti di zona, è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Il limite massimo di deroga da non superare è di norma 75 dB(A) come L_{Aeq} nel periodo di attività, e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 10'.

La deroga riguarda i limiti di emissione di zona, i limiti differenziali, le componenti tonali ed impulsive.

Tali limiti si intendono valutati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Le misure di controllo saranno eseguite in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il limite di deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse.

In casi particolari, quando il richiedente dimostri l'impossibilità di rispettare il limite sopra citato, il Sindaco può, con motivato provvedimento, concedere deroga ai limiti acustici anche ad un livello superiore, per un tempo definito.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari, ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, per interventi della durata massima di 10 gg.

Art. 23 - Emissioni sonore da infrastrutture stradali

1. La limitazione della rumorosità derivante da traffico veicolare è regolata dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali; si applicano:

- alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti,
- alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Per entrambe le infrastrutture, sono fissate fasce territoriali di pertinenza nelle quali vengono applicati limiti assoluti di immissione diurni e notturni del rumore indipendentemente dalla classe di appartenenza della zonizzazione acustica.

2. Valori limite di immissione

Ai sensi del DPR 142/2004 sono definiti i valori limite di immissione riportati nelle tabelle 1 e 2 seguenti, da rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza e riferiti al solo rumore prodotto dalla infrastruttura stradale.

All'esterno delle fasce di pertinenza valgono i limiti definiti nella Tabella C del DPCM 14.11.1997 riportati nel precedente art.8 del presente Regolamento.

Tabella 1 D.P.R. n° 142
(Strade di nuova realizzazione)

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

Tabella 2 D.P.R. n° 142
(Strade esistenti)

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 983	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		50 (Fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

Alla strada provinciale ex SS 469 è attribuita la categoria Cb che prevede una fascia A di 100 metri per lato a partire dal bordo della carreggiata ed una ulteriore fascia B più esterna di 50 metri.

Tutte le altre strade

Per tutte le altre strade, compresa la SP 77, le Urbane di Quartiere (E) e le Locali (F) vale la fascia di pertinenza di 30 metri (non riportate in cartografia).

3.Misura del rumore prodotto dalle infrastrutture stradali

Il rispetto dei valori limite di immissione, elencati nelle tabelle 1 e 2 del DPR 142/2004, all'interno delle fasce di pertinenza o, al di fuori della fascia di pertinenza il rispetto dei limiti stabiliti dal presente Piano di Zonizzazione Acustica è verificato con misure, sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata agli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori.

4.Interventi diretti sui ricettori

Qualora tali valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti seguenti:

- 35 dB(A), Leq notturno, per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A), Leq notturno, per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A), Leq diurno, per le scuole.

Tali valori limiti sopra riportati sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento. Tali interventi diretti sui ricettori sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

5.interventi di risanamento acustico a carico del titolare del permesso di costruire

Nel caso delle infrastrutture esistenti (art. 8 del DPR 142/ 2004) gli interventi per il rispetto dei limiti sia definiti nella tabella 2 sia quelli sui ricettori sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del decreto (1 giugno 2004).

Art. 24 - Emissioni sonore dei veicoli

Per quanto riguarda la congruenza delle emissioni sonore dei veicoli rispetto alle condizioni di omologazione, secondo le modalità previste dal Codice della Strada, la Polizia Locale potrà effettuare segnalazioni all'Ispettorato della Motorizzazione per la revisione del veicolo.

Anche ai fini della tutela della quiete pubblica, la Polizia Locale potrà comminare le sanzioni specificamente previste dal Codice della Strada.

Art. 25 - Disposizioni per specifiche attività rumorose

1.Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, nonché i limiti di emissione di zona ed il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi. Il Comune potrà richiedere ai proprietari o agli utilizzatori di tali impianti di fornire apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto dei limiti acustici.

2.Allarmi antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, in attesa del decreto nazionale previsto dalla L. 447/95, non si applicano i limiti di zona. Comunque tali sistemi di allarme antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 2 minuti se installati in

edifici, e ad un massimo di 1 minuto per sistemi di allarme antifurto installati su veicoli. In caso di nuovi stimoli all'apparato rilevatore, il funzionamento potrà riprendere.

Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi del responsabile ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme.

3.Servizi pubblici essenziali e altre attività rumorose

Per quanto riguarda la regolamentazione della pulizia delle strade si rimanda agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento.

Per la regolamentazione dei cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.) si rimanda all'articolo 21 del presente Regolamento.

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio e svolti a fini privati, traslochi, ecc., se i limiti ex 447/95 non potessero essere rispettati, dovrà essere richiesta deroga.

4.Suono delle campane

Considerando che:

il suono delle campane è di tradizionale e singolare modo immediato di comunicare della Chiesa coi suoi fedeli così da divenire un'espressione importante della sua libertà, sia per annunciare i momenti di preghiera, sia per segnare i momenti significativi della vita dei fedeli singoli e dell'intera comunità;

il suono delle campane non può essere assimilato al rumore prodotto dagli impianti industriali moderni, anche se necessita nel nostro contesto culturale di essere disciplinato, per poter continuare a svolgere la sua funzione in sintonia con mutate e diversificate esigenze;

si autorizza il suono delle campane per le funzioni religiose, nel rispetto delle disposizioni emanate da direttive diocesane.

5.Limitazioni alle immissioni sonore da attività domestiche e da abitazioni private

Le attività domestiche e ricreative effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore non devono comunque superare i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione di tali operazioni, fermo restando che le attività domestiche rumorose non devono essere effettuate prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.

Le operazioni di manutenzione del verde privato, effettuate mediante apparecchi meccanici, devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale

Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì.

Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 sabato e domenica

Periodo estivo

Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì.

Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 sabato e domenica

Per gli antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, non si applicano i limiti della zonizzazione acustica, ma la durata della loro emissione sonora devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 26 - Piani di risanamento acustico

Soggetti interessati

I soggetti obbligati alla presentazione dei piani di risanamento acustico sono:

- il Comune ;
- gli esercenti delle infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.) che non rispettino i limiti dei decreti attuativi emanati in seguito alla Legge n. 447/95;
- gli esercenti di insediamenti produttivi e attività che non rispettino i limiti derivanti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 27 - Piano di risanamento acustico comunale

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 447/95, il Comune adotta un piano di risanamento acustico:

- a) in caso di superamento dei valori d'attenzione;
- b) qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB(A).

Il piano di risanamento può essere adottato dai Comuni, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h (valori di qualità).

I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale.

Il Piano di risanamento acustico contiene:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il Piano di risanamento acustico deve coordinarsi con l'eventuale Piano Urbano del Traffico.

Art. 28 - Piano di risanamento di esercenti infrastrutture di trasporto

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali le strade, devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei Piani di Risanamento comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/95, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dei fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture stradali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché dall'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti nelle aree territoriali di pertinenza.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo l'indice di priorità di cui al D.M.Ambiente 29/11/2000;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- l'individuazione in dettaglio degli interventi

Art. 29 - Piano di risanamento delle Imprese

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica, le imprese interessate devono presentare all'Ufficio Comunale competente un piano di risanamento entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica gli interventi e il termine, giustificato, entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti d'immissione ed emissione previsti.

Lo schema di relazione per la presentazione dei piani di risanamento, è definito dalla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/6906 del 16.11.2001.

Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Gli interventi finalizzati all'adeguamento delle immissioni sonore, qualora ritenuti gli unici o i più validi ed efficaci per conseguire il rispetto dei limiti previsti possono essere autorizzati dal Sindaco, eventualmente previo parere o supporto tecnico dell'ARPA e dell'ASL competente territorialmente per quanto attiene gli aspetti di tutela della salute, sentite le Commissioni Consiliari competenti e le parti interessate, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici per quanto attiene i parametri di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune. Eventuali deroghe, comunque non superiori a 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità d'ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da idonea documentazione tecnica.

Gli adeguamenti di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto dell'articolazione complessiva del piano di risanamento.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi.

L'amministrazione Comunale, in casi di motivata necessità, si riserva la facoltà di imporre alle imprese dei termini più brevi, interventi differenti rispetto a quelli prospettati nel piano di risanamento o modifiche allo stesso per l'inserimento estetico/architettonico delle opere.

Art. 30 – Ordinanze Contingibili e Urgenti

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 31 - Vigilanza e Controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune e, se il problema coinvolge più Comuni dalla Provincia, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 [www.wsis://ars/loadpage?299G0016.9LO.htm](http://www.wsis.ars.loadpage?299G0016.9LO.htm) (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente d'inquinamento acustico. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'[art. 26](#), comma 5, della l.r. 16/1999.

Per accertamenti tecnici e rilevazioni fonometriche, il Comune si può avvalere di tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti ai sensi dell'art.2, comma 6, della Legge 447/95 e formalmente iscritti negli appositi elenchi regionali.

Art. 32 – Sanzioni

Salvo le responsabilità penali per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia d'inquinamento, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati dalla L.447/95 all'art. 10 e dall'art. 16 della L.R. 13/01 di seguito riportate.

Tabella 1 Riassunto delle sanzioni

Violazione	riferimento legislativo	sanzione amministrativa Euro	
		Minima	Massima
Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente	articolo 650 del Codice penale	arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,58	
	art. 10 L. 447/95	1.032,95	10.329,51
Superamento dei valori limite d'emissione e d'immissione di una sorgente fissa o mobile	art. 10 L. 447/95	516,48	5.164,76
	art.10 L. 447/95	258,24	10.329,51
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica	art.16 L.R. 13/01	258,24	516,48
	Art. D.P.C.M. 215/99	258,24	10.329,51
Violazione delle disposizioni del regolamento, salvo diversa disposizione di legge	Art. 7-bis D.Lvo 18.08.00. n. 267	25,00	500,00

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati, ai sensi della L 447/95 e Dlvo 285/92, al miglioramento della circolazione stradale, redazione di piani del traffico, interventi di bonifica acustica, redazione di piani di risanamento acustico.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della Legge 447/95.

Art. 33 - Disposizioni finali

Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate con motivata ordinanza del Sindaco.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale. La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata. Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso delle aree.

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere; la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata

Allegato 1 – Contenuti delle Valutazioni di clima ed impatto acustico

La documentazione di impatto acustico deve essere dettagliata e approfondita in relazione agli effetti di disturbo da rumore previsti, derivanti dalla realizzazione del progetto. Essa dovrà contenere:

- Descrizione dell'attività. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia contenente:
 - planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
 - indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
 - le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria diurna e notturna, dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso.
- Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti;
- per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore.
- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.)
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento in un numero di punti adatto ad una descrizione esauriente, da rilievi fonometrici (Valutazione di clima acustico), specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.). I dati dovranno essere riferibili al lungo termine
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti o calcolati a partire dalla rumorosità della produzione e/o degli impianti accessori); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli dei punti precedentemente misurati, onde permettere un corretto confronto.
- descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447/95, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche
- Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447/95.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Allegato 2 – Modello per Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

**Al Sindaco del Comune
di Riva di Solto**

Il sottoscrittonato

a.....il.....

residente a.....in qualità di *

.....

della dittasede

legale..... sede operativa, se diversa da quella legale

.....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di

.....

ubicata in via

.....

non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi, e che non verrà fatto comunque uso di apparecchiature o altri dispositivi in grado di produrre emissioni sonore, all'esterno della propria pertinenza, che superino i valori limite stabiliti dalla Legge 447/95 e dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

L'attività pertanto non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____ Firma _____

* Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare

Allegato 3 – Modello per Richiesta di Autorizzazione in Deroga per attività rumorosa temporanea : Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili

**Al Sindaco del Comune di
Riva di Solto**

Il sottoscrittonato a.....il.....
residente a.....in qualità di *
della dittasede legale.....
sede operativa, se diversa da quella legale

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Riva di Solto e che la classificazione acustica dell'area dove verrà svolta l'attività temporanea appartiene alla classe con limite di immissione di dB(A)diurni e dB(A) notturni.

COMUNICA

che ne ... giorn negli orari dalle ore alle ore presso.....sito in Via/Piazza.....
si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo
.....

DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione più disturbata, non supererà i 75 dB(A) come LAeq nel periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10².

In base a quanto sopra, ai sensi dell'art.21 del Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale

CHIEDE

che in conformità ai modi e tempi sopra dichiarati venga concessa **deroga** all'applicazione dei limiti di zona, del criterio differenziale, delle componenti tonali e impulsive fissati dal Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale

Data _____ Firma _____

* Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da

.....
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare)

.....
della ditta

.....
sede legale

.....
sede operativa, se diversa da quella legale

si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga sopra definiti riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni più disturbate acusticamente. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale

Allegato 4 – Modello per Comunicazione/Dichiarazione attività rumorosa temporanea: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili di durata inferiore a tre giorni/anno

**Al Sindaco del Comune
di Riva di Solto**

Il sottoscritto nato a il

residente a in qualità di *

della ditta sede legale.....

sede operativa, se diversa da quella legale

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Riva di Solto e che la classificazione acustica dell'area dove verrà svolta l'attività temporanea appartiene alla classe con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

COMUNICA

che ne ... giorn negli orari dalle ore alle ore

presso..... sito in Via/Piazza.....

si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo

DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione più disturbata, non supererà i 75 dB(A) come LAeq nel periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10⁷.

In base a quanto sopra, ai sensi dell'art.21 del Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale

CHIEDE

che in conformità ai modi e tempi sopra dichiarati venga concessa **deroga** ai limiti fissati dal Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale.

Data _____ Firma _____

* Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare

Allegato 5 – Modello per Richiesta di Autorizzazione in Deroga per attività rumorosa temporanea - Cantieri edili stradali e assimilabili

**Al Sindaco del Comune
di Riva di Solto**

Il sottoscritto nato a il
residente a in qualità di *
della ditta sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Riva di Solto

che il cantiere per lavori edili situato in via
sarà attivo dal giorno al giorno
Che la classificazione acustica dell'area dove verrà svolta l'attività temporanea di cantiere in oggetto appartiene alla classe con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei giorni da lunedì a

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e del livello sonoro prodotto desumibile dalle certificazioni dei macchinari/attrezzature o presumibile) :

.....
.....
.....

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure (descrizione delle misure di mitigazione adottate):

.....
.....

DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione più disturbata, non supererà i 75 dB(A) come LAeq nel periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10².

In base a quanto sopra, ai sensi dell'art.21 del Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale

CHIEDE

che in conformità ai modi e tempi sopra dichiarati venga concessa **deroga** ai limiti fissati dal Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____ Firma _____

* Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da

.....

Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare)

.....

della ditta

.....

sede legale

.....

sede operativa, se diversa da quella legale

.....

si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga sopra definiti riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni più disturbate acusticamente. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale